LEGISL. XIV — 1° SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1882

duto collega, se col vostro lutto, col vostro cordoglio, col vostro omaggio, non riuscirete a confortare dolori che non possono essere consolati, venite però ad adempiere certamente un nobile ufficio civile; poichè il rimpianto commosso della rappresentanza nazionale diventa l'augusta parela della giustizia, la quale dimostra che il bene non è senza solenni e preziosi compensi nell'aspro cammino di questa afflitta umanità. (Bene! Bravo! — Applausi — L'oratore si mette a sedere piangendo)

PRESIDENTE. Dichiaro vacante il secondo collegio di Modena.

Estraggo a sorte i nomi dei deputati che dovranno comporre le due deputazioni: l'una per i funerali del nostro collega Tito Ronchetti, i quali avranno luogo domani alle ore 5 pomeridiane, e l'altra per i funerali del senatore Carlo Bombrini che avranno pure luogo domani alle ore 9 del mattino.

(Segue il sorteggio.)

La deputazione che dovrà rappresentare la Camera ai funerali del compianto nostro collega Tito Ronchetti rimane composta degli onorevoli: Coppino, Solimbergo, Di Villadorata, Plebano, Lugli, Nicotera, Ricotti, Correnti, Roncalli, Minghetti, Perrone e Ferracciù.

La deputazione pei funarali del senatore Bombrini, è composta degli onorevoli: Samarelli, Compans, Monzani, Sacchetti, Maldini, Bordonaro, Cancellieri, Omodei, Del Zio, Nanni, Pericoli e Di Lenna.

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO GIOVAGNOLI ED ALTRI,

PRESIDENTE. Essendo stato ammesso dagli uffici, si dà lettura di un disegno di legge presentato dagli onorevoli Giovagnoli, Pianciani, Gori-Mazzoleni, Palomba, Amadei, Ruspoli Emanuele, Lorenzini, Menotti Garibaldi per costituire un mandamento separato di Monterotondo e Mentana dal VI mandamento di Roma.

COCCONI, segretario, dà lettura del disegno di legge : Art. 1.

I comuni di Monterotondo e di Mentana sono distaccati dal VI mandamento di Roma e costituiti in separato mandamento, che assume la denominazione di mandamento di Monterotondo.

La nuova pretura avrà sede in questo ultimo comune e sarà composta di un pretore e di un cancelliere.

Art. 2.

La somma occorrente pel pagamento degli stipendi dei funzionari indicati nella presente legge, sarà, per decreto reale, inscritta in aumento al bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, con decreto reale, a quanto possa occorrere per la esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Quando sarà presente l'onorevole ministro guardasigilli, si stabilirà il giorno in cui debba svolgersi questo disegno di legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Bonificamento dei terreni paludosi.

Si continua la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Signori, la mancanza completa di opposizione, la benevolenza delle osservazioni che furono fatte ieri da diversi oratori, su questo pure importantissimo progetto di legge organica, intorno alla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi, non rendono invero difficile il còmpito mio, non dirò nella difesa, ma neanche per l'ordine delle spiegazioni che sogliono pur darsi nella discussione generale. Ma se il còmpito mio fu reso facile, mi fu reso anche assai gradito, ed io potrei quasi rinunciare alla parola nel merito del disegno di legge, ma nol posso, non foss'altro, per rendere agli oratori che ieri mi hanno preceduto, le più distinte grazie per l'appoggio preventivo che essi tutti hanno dato al disegno di legge, ed un particolare ringraziamento pure debbe indirizzarlo all'onorevole Broccoli, il quale si è lungamente intrattenuto sul merito e sull'importanza del progetto, usando anche parole delle quali io gli sono grato. Mi sdebito, finchè sono sull'argomento, anche verso la Commissione, ed in particolar modo verso il suo egregio relatore per la dotta ed assai benevola relazione che si è compiaciuto di distendere intorno al disegno di legge che discutiamo.

Ora vengo sul merito di alcune delle considerazioni che furono fatte ieri dai miei onorevoli colleghi.

La legge del 1865 sulle opere pubbliche stabilisce all'articolo 131, come è noto, che la proprietà delle paludi, in quanto al suo esercizio, è sottoposta a regole particolari, e che per il loro bonificamento sarà provveduto con legge speciale. Quest'articolo della legge fondamentale sulle opere pubbliche